



ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

<u>n. 64</u> del registro data 04/04/2023	OGGETTO: Gentile avv. Antonino c/ Comune di Scicli – Rinuncia alla prosecuzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e approvazione atto di transazione e relativo schema di transazione.
---	--

L'anno duemilaventitre addi quattro del mese di Aprile alle ore 18:15 e ss. nella sala delle adunanze del Comune, convocata ai sensi di legge, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

con la presenza dei Signori:

COMPONENTI	Carica	Presente	Assente
MARINO Mario	Sindaco		
DRAGO Concetta	Vice Sindaco		X
GIANNONE VINCENZO	Assessore		
FALLA Giovanni	Assessore		
PORTELLI Concetta	Assessore		
PUGLISI Giuseppe	Assessore		

Partecipa il Vicesegretario Comunale Dott.ssa Maria Sgarlata

Assume la presidenza della seduta il Sindaco, il quale, accertato che l'odierna seduta è valida per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita i convocati a procedere alla trattazione della proposta di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta presentata dal Segretario Generale, Dott.ssa Nadia Gruttadauria, e dall'Assessore agli Affari Legali, Avv. Drago Concetta, n. 16 del 31/03/2023, avente per oggetto: "Gentile avv. Antonino c/ Comune di Scicli – Rinuncia alla prosecuzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e approvazione atto di transazione e relativo schema di transazione.";
- Vista la legge 8/6/1990, n. 142, recepita in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n. 48;
- Vista la legge regionale 3/12/1991, n. 44;
- Dato atto che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Segretario Generale n.q. sulla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co. 1 L. n. 142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi dell'art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Dato atto altresì che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore finanziario in merito alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co.,1 della L.n.142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000;
- Preso atto che la proposta che si mette a votazione è conforme a quella per la quale sono stati espressi i pareri soprarichiamati;
- Accertata la competenza della Giunta Comunale in ordine all'adozione del presente provvedimento;
- Ritenuto che la proposta testè esaminata sia meritevole di accoglimento con la narrativa ed il dispositivo in essa contenuti;
- Visto il D.lgs.n. 267/2000 e s.m.i.
- Visto il vigente O.R.EE.II ed il vigente Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso e considerato;
Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata e seduta,

DELIBERA

Per la causale in premessa,

1. **Di approvare** la proposta di deliberazione del Segretario Generale, Dott.ssa Nadia Gruttadauria, e dall'Assessore agli Affari Legali, Avv. Drago Concetta, n. 16 del 31/03/2023 relativa all'oggetto che qui si richiama integralmente "per relationem" e che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale;
2. **Di dare atto** che al presente provvedimento si allega l'unito foglio, quale parte integrante e sostanziale, contenente i pareri citati in premessa.

.....

Successivamente, con separata unanime votazione, espressa per alzata e seduta,

LA GIUNTA COMUNALE

considerata l'urgenza di consentire l'assunzione degli atti conseguenti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecutività.



COMUNE DI SCICLI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
AVVOCATURA COMUNALE
Gestione del contenzioso



REGISTRO DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 16

Del 31/03/2023

OGGETTO: Gentile avv. Antonino c/ Comune di Scicli – Rinuncia alla prosecuzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e approvazione atto di transazione e relativo schema di transazione.

**IL SEGRETARIO GENERALE
L'ASSESSORE AGLI AFFARI LEGALI**

Premesso che:

- con decreto ingiuntivo n. 796/2020, emesso dal Tribunale Ordinario di Ragusa in data 24/06/2020 e notificato all'Ente in data 26/06/2020 (prot. n.20704 del 26/06/2020) unitamente al relativo ricorso, in seno al giudizio iscritto al n. R.G. 2667/2020 da parte dell'avv. Antonino Gentile, il Giudice ha ingiunto al Comune di Scicli di pagare alla parte ricorrente la complessiva somma di € 8.026,49 oltre agli interessi e le spese relative alla procedura per € 540,00 per compensi professionali ed € 145,50 per spese oltre i.v.a. , c.pa. e rimborso spese forfettarie ex art. 2 c. 2 D.M. n. 55/2014;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 03/7/2020, esecutiva, è stato autorizzato il Sindaco a proporre opposizione, in nome e per conto del Comune di Scicli, al suddetto decreto ingiuntivo ed è stato conferito mandato all'avv. Maria Dorotea Alfano dell'Ufficio Avvocatura Comunale, per compiere tutte le attività necessarie per assistere, rappresentare e difendere il Comune di Scicli innanzi al Tribunale Ordinario di Ragusa nel predetto giudizio;

- **Considerato** che l'Avv. M.D. Alfano dal 01/9/2022 è in quiescenza e pertanto è venuto meno lo jus postulandi nell'ambito di tutti i procedimenti in cui la stessa era costituita nell'interesse dell'Ente.

Che in conseguenza di quanto sopra tali procedimenti devono intendersi interrotti e tra questi il procedimento n. 2667/2020, di cui all'oggetto.

Che con deliberazione di G.C. n. 157 del 14/11/2022 si è proceduto ad autorizzare il Sindaco alla riassunzione del procedimento n. 2667/2020 - Comune di Scicli contro Avv. Gentile, nominando difensore dell'Ente professionista esterno individuato nell'avv. Gabriele Melfi del Foro di Siracusa.

Vista la comunicazione del 22/03/2023, prot. n. 12181, con la quale il legale incaricato dall'Ente, avv. Gabriele Melfi, in merito all'oggetto, esaminato il ricorso monitorio dell'avv. Gentile nonché l'atto di opposizione prodotto dall'Ufficio, ha espresso il proprio parere circa l'assenza di sufficienti margini per proseguire proficuamente la deliberata opposizione e, al contempo, ha prospettato la possibilità di definire transattivamente la vertenza con il pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 8.026,49, oltre a € 3.500, *omnia* per spese legali del procedimento monitorio R.G. 2667/2020, a fronte della somma di € 7.407,95 applicabile dal Giudice ai sensi del tariffario legale in vigore, in caso di soccombenza dell'Ente;

Ritenuto vantaggioso per l'Ente procedere ad accordo bonario con l'avv. Gentile, atteso che, come evidenziato dal legale dell'Ente, esso permette di non sopportare i compensi sulla procedura monitoria a fronte di un'alea del giudizio di opposizione molto alta riguardo ad un esito sfavorevole per l'Ente, cui sarebbero correlate spese processuali non indifferenti anche in considerazione del valore della pretesa economica in questione;

Ricordato che giuridicamente la transazione è un contratto regolato dagli artt. 1965 e ss. del c.c., con il quale le parti facendosi reciproche concessioni pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro;

Dato atto che:

- di norma anche gli enti pubblici possono transigere le controversie delle quali siano parte ex art. 1965 c.c. (cfr. Sez. Lombardia n. 26/2008 e n. 1116/2009);
- la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa;
- uno degli elementi che l'ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio, intesa quest'ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali;

Valutata la ricorrenza, nel caso di specie, dei presupposti per l'ammissibilità di una transazione, di seguito, riportati:

- I. l'esistenza di una richiesta di composizione bonaria della lite;
- II. la transazione ha ad oggetto diritti disponibili ai sensi dell'art 1966, comma 2 c.c.;
- III. il rapporto giuridico oggetto di contesa ha carattere patrimoniale ai sensi dell'art 1321 c.c.;
- IV. l'accordo, oggetto della presente proposta di deliberazione, cade su un rapporto contrassegnato dalla reciprocità delle concessioni.

Ritenuto che la composizione transattiva consente:

- a) un risparmio di spesa;
- b) elimina ogni eventuale contenzioso, da cui potrebbe scaturire un ulteriore aggravio di spesa per il Comune;

Vista:

- la deliberazione n.88/PAR/2014 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Puglia;
- la deliberazione n. 164/2016/PAR della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Regione Siciliana;

Richiamato l'orientamento della giurisprudenza contabile, che ritiene obbligatorio il parere dei revisori dei conti, ai sensi dell'articolo 239 D.lgs. n. 267/2000, su tutte le transazioni che si concludano con l'approvazione da parte del Consiglio comunale (sezione regionale di controllo per il Piemonte, delibera n. 345/2013/SR-CPIE/Par del 25 settembre 2013 e sezione regionale di controllo per la Puglia, delibera n. 181/2013/PAR del 28 novembre 2013) e dato atto, conseguentemente, che la transazione in oggetto non è da sottoporre al parere del Revisore dei Conti;

Ritenuto di rinunciare alla prosecuzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, come autorizzata con deliberazione della Giunta Comunale n. 157 del 14/11/2022;

Visto lo schema di accordo transattivo, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, con la cui sottoscrizione il Comune si impegna, a saldo di ogni pretesa, a corrispondere il pagamento della somma di € 11.526,49 *omnia*, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo transattivo;

Rilevato che secondo l'orientamento pacifico della Corte dei Conti anche i decreti ingiuntivi (esecutivi e non opposti) rientrano nel novero dei provvedimenti di cui alla lettera a) dell'art. 194 del TUEL (cfr., ex multis, Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la Basilicata deliberazione n. 121/2013/PAR, del 27.11.2013; Corte dei conti, sez. regionale di controllo per l'Emilia Romagna 241/2013/PAR, del 25.06.2013;

Dato atto che, successivamente al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Comunale, con determinazione dirigenziale si provvederà ad assumere formale impegno di spesa;

Visti i pareri favorevoli sulla presente proposta di deliberazione, espressi dai Responsabili dei Servizi in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, espressi ai sensi della L.R.48/91 come modificata dalla L.R. n. 30/2000;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- l'OR.EE.LL.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale di Contabilità;

PROPONE

1. **Di rinunciare** alla prosecuzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, come autorizzata con deliberazione della Giunta Comunale n. 157 del 14/11/2022;
2. **Di procedere**, per quanto in premessa esposto, alla transazione con il sig. Gentile avv. Antonino, domiciliato presso lo studio dell'avv. Sortino Salvatore e Avv. Nadia Pacetto in Scicli via Toselli n7, per la somma complessiva di € 11.526,49 *omnia*, da corrispondere entro sessanta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo transattivo;
3. **Di approvare** l'allegato schema di transazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
4. **Di autorizzare** l'avv. Gabriele Melfi alla sottoscrizione dell'accordo transattivo oggetto del presente provvedimento;
5. **Di demandare** al Consiglio Comunale l'adozione dell'atto di riconoscimento del debito fuori bilancio di cui al decreto ingiuntivo n. 796/2020, emesso dal Tribunale Ordinario di Ragusa in data 24/06/2020;
6. **Di dare atto** che, successivamente al riconoscimento del debito fuori bilancio, con successivo provvedimento gestionale sarà assunto il relativo impegno a valere sul bilancio di esercizio, oltre che a liquidare la relativa somma;
7. **Di trasmettere** la presente deliberazione all'Ufficio Avvocatura Comunale e al legale dell'Ente, avv. Gabriele Melfi;
8. **Di pubblicare** la presente deliberazione sull'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi;
9. **Di dichiarare**, con separata votazione, l'immediata esecutività della deliberazione in oggetto, ai sensi della L.R. 44/91 art. 12, attesa l'imminente data dell'udienza di comparizione.

Per l'Avvocatura Comunale
IL SEGRETARIO GENERALE

(n.g. di sostituto ammin.vo)
Dott.ssa Nadia Gruttadauria



L'ASSESSORE AGLI AFFARI LEGALI

Avv. Concetta Drago





COMUNE DI SCICLI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
AVVOCATURA COMUNALE
Gestione del Contenzioso



Allegato alla proposta di delibera della G.C. n. 16 del 31/03/2023

OGGETTO: Gentile avv. Antonino c/ Comune di Scicli – Rinuncia alla prosecuzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e approvazione atto di transazione e relativo schema di transazione.

PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime **PARERE FAVOREVOLE**


Scicli 31/03/2023

Per l'Avvocatura Comunale
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Nadia Gruttadauria

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Scicli, 04/04/2023



Il Capo Settore III Finanze

Dott.ssa Grazia Maria Galanti

REPUBBLICA ITALINA

COMUNE DI SCICLI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

ACCORDO DI TRANSAZIONE

L'anno DUEMILAVENTITRE, il giorno _____ del mese di _____, in Scicli presso i locali del Palazzo comunale, tra i sottoscritti:

- **da una parte** il Comune di Scicli, rappresentato in questo atto dal _____, autorizzato a sottoscrivere il presente atto giusta deliberazione di GM n. _____ del _____, resa immediatamente esecutiva;

- **dall'altra** Gentile avv. Antonino, rappresentato dagli Avvocati _____ domiciliati presso lo studio sito in _____ via _____ ;

PREMESSO

- che con decreto ingiuntivo n. 796/2020 emesso dal Tribunale Ordinario di Ragusa in data 21/06/2020 e notificato all'Ente in data 25/06/2020 (prot. n. 20704 del 26/06/2020) unitamente al relativo ricorso, in seno al giudizio iscritto al n. R.G. 1527/2020 da parte dell'avv. Antonino Gentile, il Giudice ha ingiunto al Comune di Scicli di pagare alla parte ricorrente la complessiva somma di € 8.026,49 nonché interessi e spese legali per 540,00 per compensi professionali e 145,50 per spese, oltre iva, cpa e spese generali;

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 03/07/2020, resa esecutiva in pari data, è stato autorizzato il Sindaco a proporre opposizione, in nome e per conto del Comune di Scicli, al suddetto decreto ingiuntivo ed è stato conferito mandato all'avv. Maria Dorotea Alfano dell'Ufficio Avvo-

catura Comunale, per compiere tutte le attività necessarie per assistere, rap-

presentare e difendere il Comune di Scicli innanzi al Tribunale Ordinario di

Ragusa nel predetto giudizio;

- che, a seguito di interruzione del processo per collocamento a riposo

dell'avv. Alfano, con deliberazione della Giunta Comunale n. 157 del

14/11/2022 è stata autorizzata la riassunzione del giudizio in oggetto, con

affidamento dell'incarico di difesa legale all'avv. Gabriele Melfi del Foro di

Siracusa e con studio anche in Scicli via Casablanca 9;

- che con comunicazione del 22/03/2023, prot. n. 12181, il legale incaricato

dall'Ente, esaminato il ricorso monitorio dell'avv. Gentile nonché l'atto di

opposizione prodotto dall'Ufficio, ha espresso il proprio parere circa

l'assenza di sufficienti margini per proseguire proficuamente la deliberata

opposizione e, al contempo, ha prospettato la possibilità di definire transatti-

vamente la vertenza con il pagamento, in favore del ricorrente, della somma

di € 8.026,49, oltre a € 3.500, omnia per spese legali del procedimento mo-

norio R.G. 2667/2020, a fronte della somma di € 7.407,95 applicabile dal

Giudice ai sensi del tariffario legale in vigore, in caso di soccombenza

dell'Ente;

- che risulta vantaggioso per l'Ente procedere ad accordo bonario con l'avv.

Gentile, atteso che, come evidenziato dal legale dell'Ente, esso permette di

non sopportare i compensi sulla procedura monitoria a fronte di un'alea del

giudizio di opposizione molto alta riguardo ad un esito sfavorevole per

l'Ente, cui sarebbero correlate spese processuali non indifferenti anche in

considerazione del valore della pretesa economica in questione;

che, inoltre, il citato avvocato Gentile richiese al Consiglio dell'Ordine di

appartenenza il parere di congruità della prestazione resa in favore dell'Ente

Pubblico e che tale parere fu reso in data 07/05/2019 dal detto Consiglio

dell'Ordine per euro 17.010,00.

TUTTO CIO' PREMESSO

che fa parte integrante ed inscindibile col testo che segue, tra le superiori
parti

SI CONVIENE E SI STIPULA

Il Comune di Scicli e l'avv. Antonino Gentile, come sopra rappresentati,
con la presente scrittura privata a valersi fra le parti a tutti gli effetti di leg-
ge, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Il Comune di Scicli, offre a tacitazione dell'intera pretesa creditoria, indi-
cata in premessa, la somma onnicomprensiva di euro 11.526,49 (*undicimila-*
cinquecentoventisei,49), da liquidarsi entro sessanta giorni dalla data di sot-
toscrizione del presente accordo transattivo;

Il pagamento sarà eseguito mediante bonifico bancario sulle seguenti
coordinate bancarie: intestato a Gentile Antonino, successi-
vamente all'approvazione, da parte del Comune di Scicli, dell'atto di rico-
noscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a)
del TUEL.

ART.2

La parte privata come dettagliatamente indicata in premessa accetta la
somma definita nell'art.1 a tacitazione e saldo di ogni pretesa, spettanza, ri-
valsa presente e futura nei confronti del Comune di Scicli e si impegna a
non intentare nei confronti del Comune di Scicli azioni giudiziarie inerenti

alla stessa controversia e a non chiedere la corresponsione di ulteriori interessi e/o somme rispetto all'importo pattuito nella suddetta transazione, ritenendosi soddisfatto della somma anzidetta ove ricevuta entro i termini di cui all'art. 1.

Tanto precisato, la parte, pertanto, dichiara espressamente di non aver più nulla a pretendere dal Comune di Scicli per le attività indicate in premessa, e conseguentemente rinuncia alle ulteriori somme, interessi e spese legali.

ART. 3

Le parti danno reciprocamente atto che il presente accordo verte su diritti integralmente disponibili e dei quali le parti medesime hanno la capacità di disporre ai sensi dell'art. 1966 del codice civile.

ART. 4

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso, con spese a carico della parte che ne abbia dato causa.

^^^^^^

Comune di Scicli

Parte Privata

La presente scrittura viene sottoscritta anche dai procuratori o difensori delle parti, al solo fine della rinuncia al vincolo della solidarietà nascente

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO – PRESIDENTE
(Geom. Mario Marino)

L'ASSESSORE ANZIANO
(Geom. Vincenzo Giannone)

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Maria Sgarlata)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line,

a t t e s t a

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'albo pretorio on line dell'Ente prot. n. _____ dal _____ al _____

Dalla residenza municipale, li

L'Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line
(Sig.ra Arrabito Carmela)

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,
attesta

che la presente deliberazione:

è diventata esecutiva il 04.04.2023

- perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, della L.R. 44/91)
 decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. 44/91)



IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Sgarlata

M. Sgarlata